

**REGOLAMENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI
DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della
legge della Regione siciliana n. 5 del 2014

(Ex art. 20 D. Lgs n. 75/2017, art.3 L.R. 27/2016, art. 26 L.R. n.8 del 2018 e art. 22
L.R. n. 1 del 22/02/2019)

Approvato con delibera **G.C. n.** 205 del 14/12/2023

Art.1

Stabilizzazione personale precario

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle capacità assunzionali, delle risorse disponibili, delle previsioni del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale e del documento unico di programmazione, disciplina, in conformità a: art. 20 del D.gls. 25.05.2017, n. 75, art. 22 della L.R. n. 1 del 22/02/2019, art. 3 della L.R. 29.12.2016, n. 27 s.m.i., art. 26 della L.R. n.8 del 08.05.2018, le procedure di stabilizzazione interamente riservate ai lavoratori precari in servizio presso l'ente.
2. Le modalità di stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, prevedono l'espletamento di procedure selettive interamente riservate al personale a tempo determinato in servizio presso l'ente, in possesso dei requisiti di legge di cui al comma 1.

Art. 2

Composizione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle procedure di stabilizzazione

1. La Commissione giudicatrice, nominata con determina dirigenziale del Responsabile di P.O. in cui è incardinato il servizio personale, per la copertura mediante le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1 dei posti disponibili ed individuati dal vigente Piano triennale del fabbisogno di personale e del Piano annuale delle assunzioni, è composta in considerazione del profilo professionale oggetto di selezione, in numero dispari di tre e fino a massimo cinque soggetti esperti di provata competenza nelle materie di concorso, anche esterni all'Ente, individuati tra funzionari degli Enti Locali e altre Pubbliche Amministrazioni docenti e

professionisti che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. La commissione potrà essere integrata da un esperto in informatica e/o lingua straniera.

2. Nelle selezioni per soli titoli, le graduatorie dovranno essere predisposte dai competenti uffici dell'Ente ed approvate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 38/94.
3. Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un dipendente dell'Ente, nominato con atto del Responsabile del Settore in cui è incardinato il servizio personale.
4. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati nelle selezioni interne, verrà effettuata a cura degli uffici dell'Ente sotto la responsabilità del Responsabile del Settore in cui è incardinato il servizio personale.
5. Qualora l'articolazione del programma di esame richieda competenze specifiche (lingua straniera - informatica, etc.) per più materie, possono essere nominati dei membri aggiunti. I membri aggiunti sono di supporto alla commissione giudicatrice, che tiene conto delle loro valutazioni nella formulazione dei punteggi.

Art. 3

Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento riservato al personale precario dell'Area degli Operatori Esperti ex cat. B.

1. La stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente **dell'Area degli Operatori Esperti ex cat. B**, per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata in applicazione e ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art. 22 della L.R. n. 1 del 22/02/2019, dell'art. 30 della L.R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e s.m.i., dell'art. 49 L.R. 15/2004 e del D.P.R.S. 05/04/2005, attraverso una selezione interamente

riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, art. 22 della L.R. n. 1 del 22/02/2019.

2. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art. 34 bis del D. lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017.
3. La selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali per il cui accesso è richiesta la scuola dell'obbligo è svolta per soli titoli e, ove è richiesta una specifica professionalità, anche una prova di idoneità il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione. La prova di idoneità, ove prevista, verrà conclusa con un giudizio di idoneo o non idoneo.
4. Possono partecipare alla selezione per la copertura dei predetti posti solo i lavoratori subordinati precari in servizio presso l'Ente e in possesso dei seguenti requisiti come previsti dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 e dall'art. 22 della L.R. n. 1 del 22/02/2019 inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014:
 - a) *risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;*
 - b) *sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*

- c) *abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione;*

Art. 4

Ulteriori requisiti per la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento riservato al personale precario dell'Area degli Operatori Esperti ex cat. B.

1. Ai fini dell'ammissione alle procedure di stabilizzazioni sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;
 - b) idoneità fisica all'impiego, previo accertamento della stessa, prima dell'immissione in servizio;
 - c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età.
 - d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico (per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media, l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare).
 - e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la

presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 5

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario dell'Area degli Operatori Esperti ex cat. B

1. Le domande saranno esaminate dalla commissione giudicatrice di cui al precedente art. 2 del presente regolamento.
2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - a) la ricezione della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
 - b) la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
 - c) la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - d) la mancanza dei requisiti richiesti dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
3. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente già costituito.
4. Il Responsabile del Settore in cui è incardinato il servizio personale con proprio atto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale espletata determinerà l'ammissione o l'esclusione degli aspiranti dalla selezione pubblica.
5. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. n. 15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente per oggetto "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5/11/ 2004 n. 15", pubblicato sulla GURS parte I n. 18 del 29/04/2005.
6. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio

massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S .

7. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 6

Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria al personale dell'Area Istruttori ex cat. C.

1. In applicazione dell'art. 20 del D.Lgs n. 75/2017, dell'art. 22 della L.R. n. 1 del 22/02/2019, dell'art. 30 L. R. 20/01/2014, n. 5, dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente alla categoria C avviene previa selezione pubblica per titoli ed esami, interamente riservata agli aventi diritto.
2. La copertura dei posti **dell'Area Istruttori ex cat. C** è riservata interamente ai lavoratori in servizio presso il Comune di Vizzini, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di altro contratto di lavoro flessibile, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in possesso di tutti i seguenti requisiti, come previsti dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 e come disposto dall'art. 22 della L.R. n. 1 del 22/02/2019 inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014:
 - a) *risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;*
 - b) *sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche*

espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

- c) *abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione;*

Art. 7

Ulteriori requisiti per la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento riservato al personale precario dell'Area Istruttori ex cat. C

1. Ai fini dell'ammissione alle procedure di stabilizzazioni sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei paesi della comunità europea;
 - b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio;
 - c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del DPR 09/05/1994 n. 487 e s.m.i. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
 - d) possesso del titolo di diploma di Istruzione secondaria superiore o Laurea;
 - e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di

partecipazione;

2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 8

Criteria per la formazione delle graduatorie di merito finalizzate alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento riservato al personale precario dell'Area Istruttori ex cat. C

1. Ai fini dell'esame delle istanze di partecipazione alla selezione, si applicano le medesime regole, per quanto compatibili, di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 9

Valutazione dei titoli

1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 2 dispone, complessivamente di 100 punti così suddivisi:
 - a) 80 punti per la prova orale;
 - b) 20 punti per i titoli.
2. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
3. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.
4. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i

titoli ai quali si riferiscono.

5. Ai fini della valutazione si applica il D.A. Enti Locali 3 febbraio 1992, come rettificato con D.A. Enti Locali 19 ottobre 1999, i cui punteggi sono riproporzionati in funzione del peso che ai titoli è attribuito nella presente procedura di stabilizzazione.
6. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi 20 punti ad essi riservati sono così ripartiti:
 - I° Categoria - Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto max punti:10;
 - II° Categoria - Titolo di studio superiore max punti: 2;
 - III° Categoria - Titoli di servizio max punti: 6;
 - IV° Categoria - Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, Abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-universitario max punti: 2.
7. I complessivi 20 punti saranno attribuiti come segue:
 - titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore - Punti 0,25 per ogni punto superiore a 60/100 o 0,40 per ogni punto superiore a 36/60;
 - diploma di Laurea: Punti 0,22 per ogni punto superiore a 66/110 - punti 0,32 per la lode.
 - a) I punteggi dei titoli di studio recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 100;
 - b) al titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione, indipendentemente dal punteggio, sarà attribuito punti 1, se non pertinente al profilo professionale, punti 2 se pertinente;
 - c) ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) o a trenta ore saranno attribuiti punti 0,25 sino ad un massimo di punti 1;
 - d) scuola di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento post- universitario, abilitazioni professionali, punti 0,50

- sino ad un massimo di punti 1;
- e) all'idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2.
8. Il punteggio complessivo di cui ai punti c, d, e, non potrà essere, comunque, superiore a punti 2.
9. I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:
- a) servizio prestato presso enti pubblici:
- I. stessa categoria o superiore in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre punti 0,060 fino a un massimo di punti 4;
- II. in categoria immediatamente inferiore punti 0,030 fino a un massimo di punti 2;
- b) il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.
- c) I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
- d) I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

Art.10

Valutazione delle prove di esame

1. Il superamento della prevista prova di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 24/80 nella prova orale.

Art. 11

Programma di esame

1. La prova d'esame sarà specificate in sede di approvazione del bando, tenuto conto della figura professionale alla quale si riferisce la selezione.

2. la prova orale avrà luogo sulle materie attinenti alla figura professionale richiesta e prevede l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
3. Il punteggio massimo attribuibile è di 80 punti e si considerano superati se raggiunti i punteggi previsti all'articolo 10 del presente regolamento.
4. Ai candidati sarà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'avvenuta ammissione o dell'esclusione alla prova.
5. Ai candidati ammessi alla prova verrà comunicata la valutazione degli eventuali titoli presentati nella domanda di partecipazione.

Art. 12

Graduatoria

1. Ultimate le procedure relative alle suddette prove, ovvero, nel caso di selezione per soli titoli, relative alla valutazione dei titoli prodotti, la Commissione predispone la graduatoria di merito. Il punteggio finale è stabilito dai voti conseguiti nella prova selettiva, nonché dall'eventuale punteggio relativo ai titoli presentati.
2. La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, predispone idoneo atto di approvazione della graduatoria; resta inoltre nelle competenze del Responsabile, in caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica della presenza di eventuali "preferenze" previste ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d'età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98; dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dell'anzidetta graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.
3. La graduatoria resta valida per due anni dalla data della sua pubblicazione

ai sensi dell'art. 1 comma 149 della legge 160/2019, potendo, in questo periodo essere utilizzata ai sensi di tale disposizione e delle norme regolamentari sull'accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto comunque, delle facoltà di assunzione correlate alle graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato allo stato operanti e dalle normative vigenti in materia.

Art. 13

Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale Funzioni Locali in vigore.
2. Prima di procedere alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante notifica, raccomandata a.r. ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione e, in particolare:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
 - b) titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o copia autentica nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

4. Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l'amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore mediante notifica, raccomandata A.r, ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente CCNL.
5. L'ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria, il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza.
6. Il candidato, dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente CCNL.
7. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.
8. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia
2. Il presente regolamento avrà decorrenza immediata al fine di evitare un danno certo e grave all'Ente a causa del mancato rispetto del termine di ultimazione delle procedure di stabilizzazione fissate dalla normativa vigente al 31/12/2023.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.